

JC/GL/2014/01

22 dicembre 2014

Orientamenti congiunti

sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari

Indice

Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari	3
Status giuridico degli orientamenti	3
Obblighi di comunicazione	3
Titolo I. Oggetto e ambito	4
Titolo II. Processo di mappatura, struttura della cooperazione e accordi di coordinamento	4
Processo di mappatura	5
Struttura della cooperazione	6
Accordi di coordinamento scritti tra il coordinatore e le autorità competenti	7
Accordi di coordinamento con le autorità di vigilanza di paesi terzi	7
Titolo III. Coordinamento dello scambio di informazioni sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza	7
Ambito e frequenza	7
Raccolta delle informazioni	8
Canali di comunicazione	8
Comunicazione con il conglomerato finanziario	8
Comunicazione in situazioni di emergenza	9
Titolo IV. Valutazione di vigilanza dei conglomerati finanziari	9
Valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario	9
Valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale	9
Valutazione della concentrazione dei rischi	10
Valutazione delle operazioni intragruppo	11
Valutazione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio	11
Titolo V. Pianificazione della vigilanza e coordinamento delle attività di vigilanza sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza	12
Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza	12
Piano di azione coordinato	12
Condivisione e delega di compiti	13
Piano di emergenza	13
Titolo VI. Processi decisionali fra le autorità competenti	13
Procedure da utilizzare nei processi di consultazione	14
Procedure da utilizzare nei processi di accordo	14
Procedure da utilizzare nel riesame annuale delle esenzioni	15
Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione	16
Titolo VII. Disposizioni finali e attuazione	16

Orientamenti congiunti sulla convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza per i conglomerati finanziari

Status giuridico degli orientamenti

Il presente documento contiene gli orientamenti emanati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 56, primo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un'autorità europea di vigilanza (l'Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione; al regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce un'autorità europea di vigilanza (l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); al regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce un'autorità europea di vigilanza (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), ossia ai "regolamenti AEV". Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità e gli istituti finanziari competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

Gli orientamenti presentano la posizione delle AEV in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti interessate dagli orientamenti sono tenute a conformarsi integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, dei regolamenti AEV, le autorità competenti devono comunicare alla rispettiva AEV se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità entro il 23 febbraio 2015. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'AEV non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate all'indirizzo compliance@eba.europa.eu, ficodguidelines.compliance@eiopa.europa.eu e compliance.ficod@esma.europa.eu con il riferimento "JC/GL/2014/01" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.

Le notifiche sono pubblicate sul sito web delle AEV ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

Titolo I. Oggetto e ambito

1. I presenti orientamenti soddisfano l'obbligo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE¹(FICOD) per le AEV, tramite il comitato congiunto, che prevede lo sviluppo di orientamenti per raggiungere la convergenza delle prassi di vigilanza riguardo alla coerenza degli accordi di coordinamento in materia di vigilanza, ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE²e dell'articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE³.
2. Gli orientamenti si propongono di chiarire e migliorare la cooperazione tra le autorità competenti a livello transfrontaliero e intersettoriale, nonché di rafforzare il funzionamento dei collegi settoriali (se del caso) laddove un gruppo transfrontaliero sia stato individuato come conglomerato finanziario ai sensi della direttiva 2002/87/CE. I presenti orientamenti si propongono altresì di migliorare le condizioni di parità nel mercato interno, garantendo un coordinamento di vigilanza uniforme.
3. L'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE definisce i compiti dell'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (il coordinatore) e impone a tale autorità e ad altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, alle altre autorità competenti interessate, di concludere accordi di coordinamento.
4. I presenti orientamenti si rivolgono alle autorità competenti definite all'articolo 2, paragrafo 16, della direttiva 2002/87/CE, e alla BCE in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.
5. Salvo diversa indicazione, i riferimenti contenuti nei presenti orientamenti riguardano le previsioni della direttiva 2002/87/CE.

Titolo II. Processo di mappatura, struttura della cooperazione e accordi di coordinamento

6. La mappatura è un processo di raccolta e analisi delle informazioni utili a identificare quelle imprese che costituiscono un conglomerato finanziario ai sensi dell'articolo 3 della

¹ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

² Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

³ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

direttiva 2002/87/CE e sulle quali le autorità competenti sono tenute a esercitare una vigilanza supplementare attraverso gli accordi di coordinamento in materia di vigilanza di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE.

Processo di mappatura

7. Il coordinatore dovrebbe attuare un processo di mappatura in collaborazione con le altre autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate facenti parte del conglomerato finanziario. Tali autorità competenti dovrebbero avvalersi dell'esito del processo di mappatura per stabilire la portata adeguata della vigilanza supplementare in base all'organizzazione, alla dimensione e alla complessità del conglomerato finanziario.
8. Il processo di mappatura dovrebbe essere attuato tenendo conto del processo di individuazione previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/87/CE. Analogamente, l'esito del processo di mappatura dovrebbe essere utilizzato negli aggiornamenti annuali del processo di individuazione del conglomerato finanziario.
9. Il processo di mappatura dovrebbe implicare la raccolta e l'analisi delle informazioni necessarie per individuare le autorità competenti che, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE, devono predisporre accordi di coordinamento.
10. Il coordinatore dovrebbe garantire che il processo di mappatura sia svolto sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) un conglomerato finanziario è stato già individuato a norma dell'articolo 4 della direttiva 2002/87/CE e attraverso la cooperazione delle autorità competenti;
 - b) un collegio settoriale è stato istituito ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, e il coordinatore è stato nominato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE.
11. Il processo di mappatura dovrebbe:
 - a) tener conto dell'esito dei processi di mappatura svolti a livello settoriale;
 - b) concentrarsi sui legami intersettoriali, come per esempio gli stretti legami e le partecipazioni, tra le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, la società di partecipazione finanziaria mista o le altre imprese del conglomerato finanziario rilevanti ai fini della vigilanza.
12. Per preparare il progetto di mappatura e trasmetterlo alle autorità competenti rilevanti affinché apportino il loro contributo, il coordinatore dovrebbe avviare un dialogo con l'impresa regolamentata a capo del conglomerato finanziario e soggetta al suo mandato di vigilanza; qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il coordinatore dovrebbe, oltre che con il capofila del conglomerato,

avviare anche un dialogo con l'impresa regolamentata soggetta al suo mandato di vigilanza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2002/87/CE.

13. La mappatura dovrebbe essere aggiornata regolarmente, almeno una volta all'anno, alla luce dei cambiamenti intervenuti nella struttura del conglomerato finanziario. Eventuali aggiornamenti riguardanti la mappatura iniziale dovrebbero essere trasmessi a tutte le autorità competenti rilevanti.
14. La mappatura dovrebbe tener conto di tutte le imprese rilevanti ai fini della vigilanza all'interno del gruppo e indicare a quale dei seguenti settori finanziari appartiene ogni impresa regolamentata:
 - a) imprese di assicurazione e imprese di riassicurazione; o
 - b) enti creditizi e imprese di investimento.
15. Per le imprese rilevanti ai fini della vigilanza di cui al paragrafo 14, la mappatura dovrebbe individuare:
 - a) tutte le imprese figlie o filiazioni appartenenti al SEE;
 - b) le succursali appartenenti al SEE che sono significative per il mercato locale o rilevanti per il gruppo settoriale, secondo la definizione di tali succursali previste dalle rispettive direttive settoriali;
 - c) le imprese figlie (o filiazioni) e le succursali non appartenenti al SEE rilevanti per il gruppo settoriale; e
 - d) l'elenco delle partecipazioni intragruppo rilevanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2002/87/CE.
16. Il coordinatore dovrebbe effettuare la mappatura utilizzando il modello di cui all'allegato 1.

Struttura della cooperazione

17. Il coordinatore dovrebbe decidere se, sulla base dei risultati dell'esercizio di mappatura, al fine di adempiere i propri compiti e conseguire il livello di cooperazione necessario tra le autorità competenti, sia necessario aggiungere un argomento specifico all'agenda del proprio collegio settoriale, istituito ai sensi dell'articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell'articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, o definire altre modalità procedurali, quali riunioni separate dedicate alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari o altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti. Il coordinatore dovrebbe invitare le AEV alle riunioni e coinvolgere le stesse in altre forme di comunicazione ordinaria tra le autorità competenti rilevanti.

18. Il numero dei partecipanti alle riunioni o alle attività correlate alla vigilanza supplementare dovrebbe essere commisurato agli obiettivi perseguiti. Il coordinatore dovrebbe garantire che le altre autorità competenti siano informate in modo esauriente e tempestivo sulle attività del collegio settoriale e sui relativi esiti.

Accordi di coordinamento scritti tra il coordinatore e le autorità competenti

19. Gli accordi di coordinamento scritti definiti ai fini della vigilanza settoriale dovrebbero essere integrati con eventuali aggiunte necessarie ad agevolare l'efficace vigilanza supplementare di un conglomerato finanziario.
20. Le aggiunte dovrebbero essere adattate in modo da rispecchiare la natura, le dimensioni e la complessità del conglomerato finanziario. Le aggiunte agli accordi scritti dovrebbero includere almeno le procedure da seguire in situazioni di emergenza, in cui è necessario stabilire contatti più frequenti e ottenere risposte più rapide.
21. In alternativa, il coordinatore e le autorità competenti potrebbero accordarsi sulla definizione di nuovi accordi di coordinamento scritti a livello di conglomerato finanziario, che dovrebbero comprendere l'ambito e la frequenza dello scambio di informazioni e fare riferimento ai paragrafi 24 e 25 in relazione al coordinamento e allo scambio di informazioni, sia insituazioniormali sia in situazioni di emergenza, nonché al paragrafo 33 per quanto riguarda la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato.

Accordi di coordinamento con le autorità di vigilanza di paesi terzi

22. Qualora un conglomerato finanziario abbia imprese significative in paesi terzi, il coordinatore dovrebbe coinvolgere le autorità competenti di detti paesi terzi negli accordi di cooperazione relativi al conglomerato finanziario, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2002/87/CE e subordinatamente alle norme settoriali sull'approccio di vigilanza equivalente e sugli accordi di riservatezza comparabili.

Titolo III. Coordinamento dello scambio di informazioni sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza

Ambito e frequenza

23. L'ambito dello scambio di informazioni tra le autorità competenti dovrebbe comprendere tutte le informazioni, pertinenti o essenziali, necessarie all'assolvimento dei compiti di cui

all'articolo 11 della direttiva 2002/87/CE. Ciò dovrebbe includere, se del caso, informazioni pertinenti per le prove di stress sui conglomerati finanziari, come prescritto all'articolo 9, lettera b), della direttiva 2002/87/CE.

24. Lo scambio di informazioni tra il coordinatore e le autorità competenti dovrebbe rispecchiare le esigenze delle autorità di vigilanza interessate. Nel coordinare i flussi di informazioni, il coordinatore dovrebbe tenere debito conto della natura delle imprese appartenenti al conglomerato finanziario e soggette a vigilanza, della loro rilevanza all'interno del conglomerato e della significatività sui rispettivi mercati locali.
25. Le autorità competenti dovrebbero concordare la frequenza, i formati e i modelli per il regolare scambio di informazioni. I modelli dovrebbero essere concordati tra il coordinatore e le autorità competenti, in particolare per la raccolta di informazioni sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni intragruppo.
26. In caso di richiesta di informazioni pertinenti da parte di un'altra autorità competente, un'altra autorità competente dovrebbe fornire le informazioni senza indebito ritardo. Qualsiasi altra informazione essenziale suscettibile di incidere sulla situazione finanziaria del conglomerato nel suo complesso o di una delle sue imprese dovrebbe essere comunicata il prima possibile al coordinatore o all'autorità competente interessata.

Raccolta delle informazioni

27. Le autorità competenti dovrebbero raccogliere le informazioni provenienti dalle imprese soggette alla loro vigilanza e trasmetterle al coordinatore e alle altre autorità competenti, a meno che non siano stati conclusi accordi specifici affinché un'altra autorità competente raccolga le informazioni in questione da parte di dette imprese.
28. Il coordinatore dovrebbe gestire le richieste di informazioni sul conglomerato finanziario. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero garantire che venga utilizzato il sistema segnaletico esistente nella misura maggiore possibile e che si eviti la duplicazione delle segnalazioni.

Canali di comunicazione

29. Le autorità competenti e il coordinatore dovrebbero prendere in considerazione l'uso di tutti i canali di comunicazione (comprese riunioni del collegio, lettere ufficiali, messaggi di posta elettronica, telefono/videochiamate/videoconferenze e piattaforme web) e concordare quali canali di comunicazione usare per la raccolta e la trasmissione delle informazioni riguardanti il conglomerato finanziario. Tutte le informazioni riservate e sensibili dovrebbero essere condivise tramite un canale di comunicazione sicuro. In particolare, le autorità competenti dovrebbero fare uso di piattaforme di comunicazione web sicure, ove disponibili.

Comunicazione con il conglomerato finanziario

30. Il coordinatore dovrebbe essere responsabile della comunicazione con l'impresa madre a capo del gruppo o, in assenza di un'impresa madre, con l'impresa regolamentata avente lo stato patrimoniale complessivo più elevato nel più ampio settore finanziario del gruppo. Le autorità competenti dovrebbero informare il coordinatore prima di comunicare direttamente con l'impresa madre o l'impresa regolamentata in questione. Qualora circostanze eccezionali non consentissero alcun preavviso, le autorità competenti dovrebbero informare il coordinatore senza indebito ritardo in merito alla natura e all'esito della comunicazione.

Comunicazione in situazioni di emergenza

31. Qualora individui una situazione di emergenza suscettibile di incidere sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, un'autorità competente dovrebbe allertare il coordinatore e le altre autorità competenti le cui imprese soggette a vigilanza potrebbero essere interessate da tale situazione. Le autorità competenti dovrebbero cooperare strettamente ogniqualevolta necessario e scambiarsi attivamente le informazioni rilevanti. Il coordinatore dovrebbe garantire che, se del caso, le AEV siano informate in merito a tutti gli sviluppi pertinenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dei regolamenti AEV.

Titolo IV. Valutazione di vigilanza dei conglomerati finanziari

Valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario

32. Il coordinatore dovrebbe avviare un dialogo con le autorità competenti interessate al fine di svolgere il compito della valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e della valutazione della situazione finanziaria del conglomerato finanziario. Considerando la struttura del gruppo concordata durante l'esercizio di mappatura, il coordinatore dovrebbe valutare il profilo di rischio complessivo del conglomerato finanziario.
33. Il coordinatore dovrebbe garantire che il dialogo porti a individuare:
- le principali vulnerabilità e carenze delle imprese del conglomerato finanziario, rivolgendo particolare attenzione ai loro legami intersettoriali;
 - le questioni inerenti alla gestione del rischio e al controllo in relazione al rispetto dei requisiti patrimoniali, alle concentrazioni dei rischi e alle operazioni intragruppo.

Valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale

34. Il coordinatore e le autorità competenti rilevanti dovrebbero rivedere le politiche in materia di pianificazione del capitale delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. La revisione a livello di gruppo dovrebbe tenere conto di analisi simili effettuate a livello settoriale e su base individuale per singola impresa, e svilupparsi di conseguenza.
35. Tali valutazioni non recano pregiudizio ai requisiti di adeguatezza patrimoniale definiti nella legislazione settoriale e non dovrebbero comportare duplicazione del calcolo dell'adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario, conformemente al regolamento delegato della Commissione europea che integra la direttiva 2002/87/CE⁴.
36. Il coordinatore è incaricato della valutazione delle politiche in materia di adeguatezza patrimoniale del conglomerato. Per redigere la valutazione il coordinatore dovrebbe tener conto delle valutazioni di tali politiche fornite dalle autorità competenti rilevanti.
37. Per quanto riguarda i calcoli relativi all'adeguatezza patrimoniale, il coordinatore dovrebbe consultare le autorità competenti rilevanti sull'esclusione di un'impresa dal calcolo; cfr. il paragrafo 58, lettera a), dei presenti orientamenti.

Valutazione della concentrazione dei rischi

38. Per esercitare la vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, il coordinatore dovrebbe coordinarsi con le autorità competenti interessate al fine di monitorare se le concentrazioni dei rischi possano determinare potenziali effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario, conflitti di interesse ed elusione delle norme settoriali.
39. Tenuto conto della struttura del conglomerato finanziario, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti dovrebbero concordare se, al fine di valutare efficacemente la concentrazione dei rischi, sia necessario richiedere informazioni alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario, in modo da integrare le informazioni già disponibili per via degli obblighi di segnalazione.
40. Le informazioni scambiate tra il coordinatore e le autorità competenti possono includere, se disponibili, i seguenti dati:
 - a) modalità con le quali le imprese regolamentate all'interno del conglomerato finanziario gestiscono le esposizioni al rischio che interagiscono attraverso diverse categorie di rischio;

⁴Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).

- b) analisi e valutazione da parte delle autorità competenti dei sistemi interni di reportistica e dei limiti dei sottogruppi o delle singole imprese appartenenti al conglomerato finanziario;
 - c) concentrazioni dei rischi a livello intersettoriale, diverse dalle concentrazioni dei rischi già oggetto di valutazione a livello transfrontaliero all'interno di ogni settore.
41. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero informarsi a vicenda in merito a eventuali azioni o misure di vigilanza intraprese nei confronti delle imprese all'interno del conglomerato finanziario in relazione alle concentrazioni dei rischi. Il coordinatore dovrebbe essere disponibile ad agevolare l'individuazione di misure di vigilanza congiunte in materia.

Valutazione delle operazioni intragruppo

42. Per effettuare la vigilanza supplementare delle operazioni intragruppo delle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario il coordinatore dovrebbe, di concerto con le autorità competenti rilevanti, monitorare se le operazioni intragruppo possano determinare potenziali effetti di contagio all'interno del conglomerato, conflitti di interesse ed elusione delle norme settoriali.
43. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero decidere se richiedere o meno ulteriori informazioni alle imprese regolamentate all'interno del conglomerato finanziario, oltre alle informazioni già raccolte attraverso il sistema di reportistica esistente in diverse giurisdizioni e diversi settori, considerando la struttura del conglomerato finanziario.
44. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero concordare quanto segue:
- a) le tipologie di operazioni intragruppo da monitorare, prendendo in considerazione la struttura del conglomerato finanziario e la definizione di operazione intragruppo di cui all'articolo 2, paragrafo 18, della direttiva 2002/87/CE;
 - b) le soglie di segnalazione per le operazioni intragruppo basate sul capitale regolamentare e/o sulle riserve tecniche.
45. Il coordinatore e le autorità competenti dovrebbero informarsi a vicenda in merito a eventuali azioni o misure di vigilanza intraprese nei confronti delle imprese all'interno del conglomerato finanziario in relazione alle operazioni intragruppo. Il coordinatore dovrebbe essere disponibile ad agevolare l'individuazione di misure di vigilanza congiunte in materia.

Valutazione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio

46. Ai fini della valutazione delle procedure di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno, il coordinatore dovrebbe coordinarsi con le autorità competenti.

47. Le autorità competenti dovrebbero fornire al coordinatore informazioni utili per quanto riguarda la propria valutazione delle procedure di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno delle imprese regolamentate (a livello individuale o subconsolidato), le carenze sostanziali identificate e le metodologie utilizzate per eseguire dette valutazioni.
48. Il coordinatore dovrebbe discutere le singole valutazioni e la valutazione complessiva con le autorità competenti rilevanti al fine di:
- valutare l'idoneità delle procedure di gestione del rischio settoriale e dei meccanismi di controllo volti a mitigare i rischi significativi del conglomerato e identificare potenziali canali di contagio;
 - raggiungere un'opinione convergente fra le autorità competenti interessate in relazione ai sistemi di gestione del rischio e di controllo del conglomerato finanziario.

Titolo V. Pianificazione della vigilanza e coordinamento delle attività di vigilanza sia in situazioni normali sia in situazioni di emergenza

Pianificazione e coordinamento delle attività di vigilanza

49. A seguito dell'analisi effettuata in conformità del titolo IV e in collaborazione con le autorità competenti rilevanti, il coordinatore dovrebbe integrare la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza di un conglomerato finanziario nel processo stabilito per il collegio.
50. In caso sussistano specifiche modalità procedurali di cui al paragrafo 17, il coordinatore dovrebbe organizzare una riunione fisica del collegio almeno una volta all'anno.
51. Se non è presente alcun argomento specifico in materia di vigilanza supplementare nell'agenda della riunione del collegio settoriale, il coordinatore dovrebbe, in veste di presidente di un collegio settoriale, invitare almeno una volta l'anno il presidente dell'altro collegio settoriale, o le autorità competenti in assenza di un collegio settoriale, a partecipare a una riunione del collegio presieduto dallo stesso coordinatore. Questi dovrebbe inserire nell'agenda di tale riunione argomenti relativi alla vigilanza supplementare. Le autorità competenti di altri settori finanziari che hanno ricevuto l'invito dovrebbero avere la possibilità di proporre altri argomenti per l'agenda della riunione del collegio.

Piano di azione coordinato

52. Qualora venga istituito un solo collegio settoriale, le attività relative alla vigilanza dei conglomerati finanziari dovrebbero essere previste nel piano di azione coordinato di detto collegio. I punti relativi alla vigilanza supplementare dovrebbero essere contrassegnati separatamente con riferimento alle attività di vigilanza ai sensi della direttiva 2002/87/CE.
53. Laddove sia stato aggiunto un argomento all'agenda della riunione del collegio settoriale per la vigilanza del conglomerato finanziario, il coordinatore, in consultazione con le autorità competenti rilevanti, dovrebbe decidere se predisporre un piano di azione coordinato specifico per le attività di vigilanza supplementare. Se la vigilanza del conglomerato finanziario rientra nell'ambito di un collegio settoriale, il piano di azione coordinato per il conglomerato finanziario dovrebbe costituire una parte specifica del piano di azione coordinato del collegio.

Condivisione e delega di compiti

54. Il coordinatore dovrebbe gestire la discussione – alla luce delle norme settoriali vigenti – circa l'eventualità e le modalità di condivisione e delega dei compiti, al fine di eseguire la valutazione complessiva della situazione finanziaria del conglomerato finanziario e altri compiti legati alla vigilanza supplementare. La discussione dovrebbe tenere conto del modo in cui le imprese soggette a vigilanza sono organizzate ed essere proporzionata alla natura, alle dimensioni e alla complessità del conglomerato finanziario.

Piano di emergenza

55. I piani di emergenza esistenti, sviluppati a livello settoriale ai fini della cooperazione delle autorità in situazioni di emergenza⁵, dovrebbero essere condivisi con tutte le autorità competenti responsabili della vigilanza di un'impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario che rientra nell'ambito del mandato del coordinatore. Qualora esista un piano di emergenza solamente in relazione a un settore, questo dovrebbe essere messo a disposizione delle autorità competenti per gli altri settori, e i contatti di tali autorità competenti dovrebbero essere inclusi in detto piano di emergenza. Il coordinatore dovrebbe essere responsabile del mantenimento in efficienza del piano di emergenza a livello di conglomerato finanziario.

Titolo VI. Processi decisionali fra le autorità competenti

⁵ Conformemente all'articolo 114, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e dell'[articolo 355 del regolamento delegato (UE) n. .../... della Commissione, del XXX, che integra la direttiva 2009/138/UE].

56. Il titolo VI illustra le procedure che dovrebbero essere seguite da parte delle autorità competenti nei vari processi decisionali di cui alla direttiva 2002/87/CE. Una volta individuati, i processi decisionali di cui alla direttiva sono suddivisi in quattro categorie principali: procedure nei processi di consultazione; procedure nei processi di accordo; procedure nel riesame annuale delle esenzioni; procedure di coordinamento delle misure di esecuzione.

Procedure da utilizzare nei processi di consultazione

57. I processi di consultazione di cui al presente titolo sono:
- processo di consultazione condotto in conformità del terzo comma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/87/CE;
 - processo di consultazione condotto in conformità del primo comma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE;
 - processo di consultazione condotto in conformità del secondo comma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2002/87/CE;
58. Durante lo svolgimento delle consultazioni, le autorità competenti dovrebbero procedere come segue:
- l'autorità competente che esegue la consultazione dovrebbe chiaramente esporre l'oggetto della consultazione, la proposta di decisione, la sua motivazione e la natura della risposta attesa da parte delle autorità competenti consultate;
 - il periodo di consultazione minimo dovrebbe essere di due settimane, che può essere ridotto dal coordinatore in caso di urgenza, a meno che non sia diversamente specificato negli accordi di coordinamento conclusi nel collegio settoriale;
 - quando l'autorità competente consultata non fornisce una risposta entro il periodo di consultazione, l'autorità competente che effettua la consultazione dovrebbe considerare che tale autorità competente non ha obiezioni da sollevare riguardo alla proposta di decisione.

Procedure da utilizzare nei processi di accordo

59. I processi di accordo di cui al presente titolo sono i seguenti:
- il processo di accordo in conformità del terzo comma dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2002/87/CE;
 - il processo di accordo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2002/87/CE;

- c) il processo di accordo in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE;
- d) il processo di accordo in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.

60. Nel raggiungere l'accordo, le autorità competenti dovrebbero procedere come segue:

- a) prima dell'accordo, il coordinatore dovrebbe condurre una discussione tra le autorità competenti interessate organizzando una o più riunioni fisiche o a distanza (teleconferenza);
- b) il raggiungimento dell'accordo dovrebbe essere riportato in un documento scritto contenente una motivazione sufficiente a suffragare l'accordo. Il documento dovrebbe essere firmato a nome del coordinatore e delle altre autorità competenti rilevanti. In caso di disaccordo, il coordinatore dovrebbe, su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti interessate o di propria iniziativa, consultare l'AEV pertinente. Se un'AEV viene consultata, tutte le autorità competenti dovrebbero prenderne in considerazione il parere di questa nel raggiungere l'accordo. Qualora una o più autorità competenti si rifiutino di raggiungere un accordo, le altre autorità competenti possono, comunque, raggiungere un accordo tra di loro. In tal caso il coordinatore dovrebbe notificare l'AEV pertinente riguardo al mancato raggiungimento di un accordo unanime;
- c) il coordinatore può invitare le autorità di vigilanza di paesi terzi a far parte dell'accordo scritto, se del caso, ferma restando una valutazione dell'equivalenza dei requisiti di riservatezza applicabili alle autorità di vigilanza di paesi terzi in questione.

Procedure da utilizzare nel riesame annuale delle esenzioni

61. Nell'effettuare il riesame annuale delle esenzioni applicate per l'attuazione della vigilanza supplementare e la verifica degli indicatori quantitativi di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/87/CE nonché delle valutazioni basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2002/87/CE, le autorità competenti dovrebbero procedere come segue:

- a) ai fini dello svolgimento del riesame e della verifica, le autorità competenti dovrebbero agire in conformità con un piano di vigilanza da concordare con sufficiente anticipo;
- b) il coordinatore dovrebbe guidare il riesame e la procedura, organizzando le riunioni necessarie per adempiere al mandato;
- c) il coordinatore dovrebbe valutare le risorse ritenute necessarie, dandone comunicazione alle autorità competenti interessate. L'allocazione di tali risorse

dovrebbe essere curata dal coordinatore e dalle altre autorità competenti interessate alla luce della valutazione di cui sopra;

- d) se il riesame e la verifica indicano che è opportuno apportare modifiche alle esenzioni, agli indicatori quantitativi e alle valutazioni basate sul rischio, le autorità competenti dovrebbero applicare la procedura di cui al paragrafo 60, al fine di raggiungere un accordo su tali modifiche.

Procedure da utilizzare nel coordinamento delle misure di esecuzione

62. Per coordinare le misure di esecuzione da adottare e le azioni di vigilanza da realizzare ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/87/CE, volte a porre rimedio alla situazione in cui i) le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario non sono conformi ai requisiti supplementari di cui agli articoli 6-9 della direttiva 2002/87/CE; o ii) i requisiti sono soddisfatti ma la solvibilità può, tuttavia, essere pregiudicata; o iii) le operazioni intragruppo o le concentrazioni dei rischi rappresentano una minaccia per la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, le autorità competenti dovrebbero adottare le seguenti misure:

- a) il coordinatore dovrebbe gestire il processo di coordinamento, organizzando tutte le riunioni necessarie per adempiere al mandato;
- b) il coordinatore dovrebbe valutare le risorse ritenute necessarie, dandone comunicazione alle autorità competenti rilevanti. L'allocazione di tali risorse dovrebbe essere curata dal coordinatore e dalle altre autorità competenti rilevanti alla luce della valutazione di cui sopra;

63. Nel coordinare le misure di esecuzione, dovrebbero essere applicate le procedure di scambio delle informazioni di cui al titolo III.

Titolo VII. Disposizioni finali e attuazione

64. I presenti orientamenti si applicano a partire dalla data dell'obbligo di comunicazione di cui alla pagina 3.